

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

(Omissis)

Art. 15.

*Attuazione della direttiva 97/36/CE
sull'esercizio delle attività televisive*

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è abrogato.

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2000, n. 373

Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2000, n. 292

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per il recepimento, fra l'altro, della direttiva 98/84/CE;

Vista la predetta direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;

Visto il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, che ha disposto l'attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) *servizio protetto*, un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato;
- b) *servizio ad accesso condizionato*, uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
 - 1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
 - 2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;
 - 3) servizi della società dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
- c) *servizio di accesso condizionato*, il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
- d) *accesso condizionato*, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
- e) *dispositivo per l'accesso condizionato*, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;
- f) *servizio connesso*, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonché la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;

g) *dispositivo illecito*, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure atte a contrastare le attività di cui all'articolo 4 con riferimento ai dispositivi illeciti.

Art. 3.

Mercato interno

1. Sono consentite la fornitura di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro, nonché la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato, fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78.

Art. 4.

Attività illecite

1. Sono vietate le seguenti attività:

- a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
- b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
- c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g).

Art. 5.

Sorveglianza e controllo

1. Il personale del Ministero delle comunicazioni ed i competenti organi di polizia provvedono alla sorveglianza ed al controllo sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. I controlli possono essere svolti:

- a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori, i noleggiatori, i dettaglianti, nonché presso gli installatori ed i manutentori;
- b) mediante ispezioni presso i fornitori di servizi di accesso condizionato.

3. Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche da eseguirsi presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni.

4. I risultati dei controlli e delle verifiche tecniche sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo del dispositivo per l'accesso condizionato.

5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non siano rilevate irregolarità, i dispositivi sono restituiti ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 4.

Art. 6.

Sanzioni

1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'articolo 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

2. Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.

3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceità.

Art. 7.

Modifica del decreto legislativo n. 191 del 1999

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, le parole: «I fornitori di servizi ad accesso condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «I fornitori di servizi di accesso condizionato».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* (GUCE).

Note alle premesse:

- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999».

- La direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 320 del 28 novembre 1998.

- La legge 29 marzo 1999, n. 78, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo».

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, come convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, così recita:

«2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli *standard* di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate».

- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca: «Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi».

- La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 281 del 23 novembre 1995.

Nota all'art. 3.

- Per la legge 29 marzo 1999, n. 78, comma 2, articolo 2, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 7.

- Per il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, vedi nelle note alle premesse.

- Il testo vigente dell'articolo 7, comma 1, del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«1. *I fornitori di servizi di accesso condizionato* utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo dei segnali di transito e da consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte dei distributori secondari di servizi ad accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n. 77

Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni

Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP - *Open Network Provision*) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, riguardante l'attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, riguardante le disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in tema di attività giornalistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del 19 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
Definizioni

1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.
2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, sono integrate dalle seguenti:
 - a) «consumatore»: persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o professionali;
 - b) «posto telefonico pubblico a pagamento»: posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di credito o di addebito e schede prepagate;
 - c) «Autorità nazionale di regolamentazione», di seguito denominata «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - d) «organismo con significativo potere di mercato»: organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *am*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea.

Capo II
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/387/CEE

Art. 2.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni e, ove applicabile, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché per l'uso libero ed efficace delle reti e dei servizi medesimi.
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono volte ad agevolare la fornitura di reti e di servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale e nei rapporti con gli altri Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di società, imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della società, impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.
3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni mirano a:
 - a) assicurare la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi;
 - b) garantire l'accesso e l'interconnessione alle reti ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;
 - c) incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazioni armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo, su base facoltativa, l'utilizzo di interfacce tecniche armonizzate e delle relative norme e specifiche tecniche ai fini di assicurare un accesso ed una interconnessione aperti ed efficienti;
 - d) garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni tenendo conto degli sviluppi futuri.

Art. 3.
Condizioni di fornitura di una rete aperta

1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono rispettare i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, secondo il quadro di riferimento di cui all'allegato 1.

2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto che per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento alla rete dell'apparecchiatura terminale.

3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente.

4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della fornitura della rete aperta, qualora l'Autorità ritenga di limitare l'accesso alle reti o ai servizi di telecomunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali di cui al comma 2, in particolare per quanto concerne l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, procede secondo le modalità determinate dalla Commissione europea in base alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990.

Art. 4.

Riferimenti normativi

1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite come base per le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate dei servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* (GUCE).

2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di rete deve avvenire sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme e di specifiche pubblicate nella GUCE:

a) norme e specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei come l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o, in assenza di tali norme e specifiche;

b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI) o, in assenza di tali norme o raccomandazioni;

c) norme e specifiche nazionali.

3. Se l'applicazione delle norme e delle specifiche di cui al comma 1 appare insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi transfrontalieri da e verso Stati membri, l'Autorità ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4, nella misura strettamente necessaria a garantire detta operabilità e ad ampliare la libera scelta degli utenti.

4. Se le norme e le specifiche armonizzate di cui al comma 1 non rispettano le esigenze fondamentali e non consentono di perseguire l'obiettivo dell'accesso aperto ed efficace alle reti, dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei servizi, l'Autorità ricorre alla procedura di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 5.

Informazioni

1. L'Autorità può richiedere agli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Capo III

ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/44/CEE

Art. 6.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni nonché la disponibilità su tutto il territorio nazionale di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate. A tal fine, per organismi di telecomunicazioni si intendono gli organismi notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

2. L'Autorità provvede affinché in ogni punto del territorio nazionale almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni del presente capo.

3. Gli obblighi derivanti dal presente capo non sono imposti ad organismi non aventi significativo potere di mercato nel settore delle linee affittate a meno che, in tale settore, manchino organismi con significativo potere di mercato.

Art. 7.

Disponibilità delle informazioni

1. L'Autorità provvede affinché le informazioni relative all'offerta di linee affittate, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e di utilizzazione, al regime autorizzatorio nonché ai requisiti per il collegamento delle apparecchiature terminali, siano pubblicate secondo il modello di cui all'allegato II. Le modifiche delle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte sono pubblicate dagli organismi nei tempi stabiliti dall'Autorità. I riferimenti relativi a tali informazioni vengono pubblicati a cura dell'Autorità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'Autorità notifica alla Commissione europea le modalità secondo cui sono rese disponibili tali informazioni.

Art. 8.

Informazioni sulle condizioni di fornitura

1. Le condizioni di fornitura che devono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 7 comprendono almeno:

- a) informazioni sulle modalità di richiesta;
- b) il termine di fornitura normale, ossia il periodo, decorrente dal giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata, entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti il 95% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo. Il calcolo del termine di fornitura normale viene effettuato in base ai reali termini di fornitura registrati durante un periodo di tempo recente di congrua durata; in esso non si deve tenere conto dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere ritardi dei tempi di consegna. Per nuovi tipi di linee affittate è pubblicato il termine di fornitura previsto;
- c) il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del contratto prevista in linea generale e del periodo contrattuale minimo che l'utente è obbligato ad accettare;
- d) il tempo normale di riparazione, ossia il periodo di tempo, decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazioni, entro il quale l'80% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo è stato rimesso in servizio, notificandolo, se del caso, agli utenti. Per i nuovi tipi di linee affittate è pubblicato il tempo di riparazione previsto. Qualora vengano offerte differenti classi di

qualità di riparazione per uno stesso tipo di linea affittata, sono pubblicati i corrispondenti tempi normali di riparazione;

e) le modalità di indennizzo e di rimborso in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Art. 9.

Condizioni per la cessazione delle offerte

1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato assicurano che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo. La cessazione di un'offerta può essere decisa soltanto previa comunicazione all'Autorità e consultazione degli utenti interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono formulare le loro osservazioni di merito. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono a comunicare agli utenti le determinazioni adottate e, in particolare, la data di cessazione delle offerte che, in ogni caso, non deve avvenire prima di dodici mesi dalla suddetta comunicazione. Fatto salvo il diritto di ricorrere alle autorità giurisdizionali, gli utenti possono adire l'Autorità qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazioni.

Art. 10.

Condizioni di accesso e di utilizzazione ed esigenze fondamentali

1. Eventuali restrizioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate sono stabilite dall'Autorità con apposito provvedimento. Non può essere introdotta né mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di telecomunicazioni.

2. Nel caso in cui l'accesso e l'utilizzazione delle linee affittate siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, di cui al comma 3, l'Autorità rende note con le modalità previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali sulle quali sono basate tali limitazioni.

3. Le esigenze fondamentali si applicano alle linee affittate come segue:

a) sicurezza del funzionamento della rete: un organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare le misure intese a salvaguardare la sicurezza del funzionamento della rete per tutto il tempo in cui sussiste una situazione di emergenza. Per situazione di emergenza si intende un caso eccezionale di forza maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali, terremoti, inondazioni, fulmini o incendi, condizioni che possono causare l'interruzione del servizio, la limitazione del servizio, il diniego di accesso al servizio. In caso di situazione di emergenza l'organismo si adopera per garantire la continuità del servizio per tutti gli utenti. Gli organismi comunicano immediatamente agli utenti e all'Autorità l'inizio e la fine della situazione di emergenza nonché la natura e il grado delle restrizioni temporanee del servizio;

b) mantenimento dell'integrità della rete: l'utente ha diritto a un servizio del tutto trasparente in conformità alle specifiche del punto terminale di rete, che possa essere utilizzato in modo non strutturato a suo piacimento, ad esempio nel caso in cui non siano imposti o vietati determinati canali. Non è ammessa nessuna limitazione dell'utilizzazione di linee affittate per motivi attinenti al mantenimento dell'integrità della rete, fintantoché sono rispettate le condizioni di accesso per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale;

c) interoperabilità dei servizi: fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, non può essere applicata alcuna restrizione per motivi di interoperabilità dei servizi, qualora siano rispettate le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale;

d) protezione dei dati: l'Autorità può limitare l'utilizzazione delle linee affittate solo nella misura necessaria per garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni di legge nel settore della protezione dei dati compresa quelli personali, della riservatezza dell'informazione trasmessa o archiviata e della vita privata.

4. Le apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti stabiliti per il loro collegamento al punto terminale di rete di una linea affittata a norma delle disposizioni vigenti in materia. Qualora un'apparecchiatura terminale non sia o non sia più conforme a tali requisiti, la fornitura della linea affittata può essere interrotta fino a che l'apparecchiatura stessa non sia stata disconnessa dal punto terminale della rete. Gli organismi sono tenuti ad informare immediatamente l'utente dell'interruzione indicando i relativi motivi. La

fornitura della linea affittata è ripristinata non appena l'utente abbia provveduto a disconnettere dal punto terminale della rete l'apparecchiatura non conforme.

Art. 11.

*Fornitura di un insieme minimo di linee affittate
con caratteristiche tecniche armonizzate*

1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di mercato sono tenuti a fornire, separatamente o congiuntamente, un insieme minimo di linee affittate conformemente all'allegato III, al fine di garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità europea.

2. L'Autorità promuove la fornitura dei tipi supplementari di linee affittate individuati nell'allegato IV, tenendo conto della domanda di mercato e dei progressi nella normalizzazione.

3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati III e IV agli sviluppi tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa l'eventuale soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate a seguito delle modifiche decise dalla Commissione europea.

4. La fornitura di altre linee affittate oltre a quelle dell'insieme minimo di linee affittate non deve ostacolare alla fornitura dell'insieme minimo di cui al comma 1.

Art. 12.

Controllo dell'Autorità

1. L'Autorità stabilisce la procedura per decidere, caso per caso e nel più breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi aventi significativo potere di mercato a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilità delle prestazioni delle linee affittate, in base al presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. L'Autorità può autorizzare a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di utilizzazione. L'Autorità garantisce la trasparenza della procedura. La decisione è adottata sentite le parti interessate, è debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dalla sua adozione; essa è esecutiva dopo la notifica agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un organo giurisdizionale.

2. Gli organismi di telecomunicazioni devono rispettare il principio di non discriminazione nella fornitura di linee affittate. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate a terzi con le stesse condizioni e con la stessa qualità con cui forniscono i propri servizi o quelli delle proprie affiliate o associate.

3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazioni ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le condizioni economiche e le condizioni di fornitura pubblicate, può modificare tali condizioni previa specifica autorizzazione dell'Autorità.

Art. 13.

Condizioni economiche di offerta e principi di contabilità dei costi

1. Gli organismi di telecomunicazioni applicano, per l'offerta di linee affittate, condizioni economiche basate sul principio dell'orientamento ai costi e della trasparenza, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 12, comma 2, le condizioni economiche per la fornitura di linee affittate devono essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente;

b) le condizioni economiche devono contenere normalmente i seguenti elementi: una quota iniziale di allacciamento ed un canone di locazione periodico. Eventuali altri elementi economici di offerta devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi;

c) le condizioni economiche devono essere applicate alle risorse fornite tra i punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee affittate. Per le linee affittate fornite da più organismi possono esse-

re applicate condizioni economiche di semicircuito, ossia da un punto terminale di rete ad un ipotetico punto a metà circuito.

2. Gli organismi di telecomunicazioni predispongono ed applicano un adeguato sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione del comma 1. Fatte salve le disposizioni del comma 3, tale sistema contiene i seguenti elementi:

a) i costi delle linee affittate che devono, in particolare, includere i costi diretti sostenuti dagli organismi per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, il funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione di tali linee e la relativa fatturazione;

b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attività. I costi comuni sono imputati, per categorie, come segue:

1) se possibile, in base all'analisi diretta della loro origine;

2) se non possibile, in base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghi;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate alle linee affittate, da un lato, ed agli altri servizi, dall'altro.

3. Eventuali altri sistemi di calcolo dei costi degli organismi aventi significativo potere di mercato devono essere approvati dall'Autorità previa informazione alla Commissione europea.

4. L'Autorità tiene a disposizione della Commissione europea e le sottopone, su richiesta, informazioni adeguatamente dettagliate sui sistemi di calcolo dei costi applicati dagli organismi ai sensi dell'articolo 7.

5. L'Autorità non applica i requisiti di cui al comma 1 agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica.

6. L'Autorità può decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate.

Art. 14.

Notifiche e relazioni

1. L'Autorità notifica alla Commissione europea i nomi degli organismi che forniscono le linee affittate di cui all'articolo 6 e che sono soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. La notifica include, ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in ciascuna area geografica ed i casi in cui ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 6.

2. L'Autorità provvede affinché siano rese disponibili statistiche, almeno per ciascun anno, che illustrino i risultati ottenuti nell'ambito delle condizioni di fornitura pubblicate ai sensi dell'articolo 7, in particolare per quanto concerne i tempi di consegna e di riparazione. Tali relazioni devono essere inviate alla Commissione europea entro cinque mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.

3. L'Autorità tiene a disposizione della Commissione e li fornisce, su richiesta, i dati relativi ai casi in cui è stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonché le informazioni sulle misure prese e sulle relative motivazioni.

Art. 15.

Procedura di conciliazione

1. Ferma restando l'esperibilità degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni del presente capo, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate da parte degli organismi notificati di cui all'articolo 14, comma 1, ha il diritto di ricorrere all'Autorità.

2. Se non è possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, l'utente, di cui al comma 1, può ricorrere alla procedura prevista al comma 3 mediante richiesta scritta alla Autorità ed alla Commissione europea.

3. L'Autorità, se ritiene che, a seguito della richiesta di cui al comma 2, vi siano i presupposti per un riesame, può rinviare il caso al comitato ONP di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ad*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del medesimo decreto.

4. I soggetti che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 sostengono i costi della loro partecipazione.

Capo IV

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/10/CE

Sezione I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 16.

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP).

2. Il presente capo intende assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e definisce l'insieme dei servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, possono avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili.

3. Il presente capo non si applica alle reti ed ai servizi di comunicazioni mobili e personali, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 23, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 24 e dell'articolo 25, comma 1.

4. I servizi telefonici pubblici includono, in aggiunta al servizio di telefonia vocale, l'accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nel presente provvedimento, ma non include servizi a valore aggiunto forniti sulle reti telefoniche pubbliche.

Sezione II

FORNITURA DI UN INSIEME DEFINITO DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE FINANZIATI NEL CONTESTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE

Art. 17.

Disponibilità dei servizi

1. L'Autorità garantisce che i servizi contemplati nella presente sezione siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili. L'Autorità, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche e sentiti gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti e servizi, gli utenti, i consumatori, i produttori, garantisce che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale, in particolare per gli utenti delle zone rurali od a costi elevati nonché per le categorie di utenti vulnerabili, quali gli anziani, le persone disabili o coloro che hanno esigenze sociali speciali. L'Autorità assicura, altresì, il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, rende pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilità delle condizioni economiche a livello nazionale e definisce tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finché la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi.

2. L'Autorità è tenuta a pubblicare relazioni periodiche sull'evoluzione delle condizioni economiche da mettere a disposizione del pubblico.

Art. 18.

Meccanismi di finanziamento

1. Nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, l'Autorità applica il meccanismo di finanziamento del servizio universale secondo la procedura di cui al predetto decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998.

2. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 25, provvede alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo netto calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate.

3. L'Autorità può stabilire i requisiti supplementari per le forniture di servizi di telecomunicazioni. Tali requisiti non incidono sulla contabilità relativa ai conti del servizio universale e non possono essere finanziati mediante un contributo obbligatorio degli operatori di mercato.

Art. 19.

Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici

1. L'Autorità è tenuta a garantire che, in ambito nazionale, almeno un organismo di telecomunicazioni soddisfi tutte le richieste ragionevoli di collegamento alle reti telefoniche pubbliche fisse in un punto fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi designando, se necessario, più operatori affinché sia coperto l'intero territorio, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

2. Il collegamento fornito nell'ambito del servizio universale deve essere idoneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, a consentire agli utenti di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e di dati.

Art. 20.

Servizi elenchi abbonati

1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

2. L'Autorità garantisce che:

a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi;

b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti, con i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali, siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'Autorità, e aggiornati periodicamente;

c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.

3. Gli organismi di telecomunicazioni, nell'attribuire i numeri di telefono agli abbonati, sono tenuti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie.

4. Gli organismi di telecomunicazioni, nel fornire i servizi di cui al comma 2, lettere b) e c), rispettano il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni.

Art. 21.

Posti telefonici pubblici a pagamento

1. L'Autorità garantisce la disponibilità sul territorio nazionale di posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale. L'Autorità può non applicare le disposizioni del presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, purché accerti che tali servizi siano ampiamente disponibili.

2. Gli organismi di telecomunicazioni garantiscono la possibilità di effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza 112, di cui alla decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e gli altri numeri nazionali di emergenza.

Art. 22.

Misure particolari per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali

1. L'Autorità può adottare le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi accessibili.

Sezione III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI GLI ORGANISMI CHE FORNISCONO
RETI TELEFONICHE PUBBLICHE FISSE E MOBILI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E
PERSONALI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

Art. 23.

Collegamento delle apparecchiature terminali ed uso della rete

1. Gli organismi sono tenuti ad assicurare che gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano:

a) collegare e utilizzare apparecchiature terminali conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti;

b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c), a meno che essi non decidano diversamente;

c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il 112 e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale.

2. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano che gli utenti dei servizi di comunicazioni mobili e personali possano accedere ai servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

Art. 24.

Contratti

1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano uno schema di contratto nel quale sia precisato il servizio da fornire e le condizioni ed i termini di disponibilità al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di manutenzione offerti, le compensazioni e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente, nonché una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 38, e contengono informazioni sui livelli di qualità del servizio.

2. L'Autorità ha la facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di richiedere modifiche delle condizioni contrattuali di cui al comma 1 e delle condizioni dei regimi di compensazione e di rimborso applicati, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti e degli abbonati secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 25.

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1. Gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico devono diffondere informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni *standard* per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, gli organismi di telecomunicazioni devono dare ampia diffusione, in modo chiaro ed esatto, alle informazioni relative alle condizioni economiche per gli utenti finali, ai periodi minimi contrattuali, se del caso, ed alle condizioni per il rinnovo dei contratti.

2. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse comunicano all'Autorità le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete, identificate nell'allegato VI. Le modifiche delle vigenti specifiche e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia di rete sono comunicate all'Autorità prima di essere introdotte. L'Autorità può fissare un termine di preavviso adeguato.

3. L'Autorità cura che le informazioni siano rese disponibili dagli organismi di telecomunicazioni in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sono riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Autorità, che ne notifica gli estremi alla Commissione europea.

Art. 26.

Qualità del servizio

1. L'Autorità può fissare i parametri di qualità dei servizi per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi, definendo, a tal fine, gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale che hanno significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19.

2. Gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19, devono fornire all'Autorità, su richiesta, informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato VII. L'Autorità può chiedere le medesime informazioni anche ad altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per più di diciotto mesi.

3. Ove opportuno e sentite le parti interessate ai sensi dell'articolo 36, l'Autorità pubblica i dati sulle prestazioni di cui al comma 1.

4. In caso di persistente omissione da parte di un organismo di telecomunicazioni del raggiungimento degli obiettivi di prestazione, l'Autorità può adottare misure specifiche, secondo le condizioni definite nella licenza individuale rilasciata.

5. L'Autorità può incaricare un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni ai fini della verifica dell'esattezza e della comparabilità dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al comma 2.

Art. 27.

Condizioni di accesso e di uso ed esigenze fondamentali

1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie di cui all'articolo 38, comma 1, l'Autorità istituisce procedure per trattare i casi in cui siano adottate misure quali la sospensione, la risoluzione, le modifiche sostanziali o la riduzione della disponibilità del servizio da parte degli organismi di